

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI NUORO
"Giovannino Fenu"



GRUPPO ALPINISTICO
"Massimo Betocchi"
REGOLAMENTO



REGOLAMENTO

Gruppo Alpinistico "Massimo Betocchi".

Titolo I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - FUNZIONI

Art. 01 - Costituzione e denominazione.

È costituito - per delibera del Consiglio Direttivo sezionale - il Gruppo Alpinistico del Club Alpino Italiano Sezione di Nuoro "Giovannino Fenu", denominato "Gruppo Alpinistico "Massimo Betocchi" del CAI Sezione di Nuoro", in breve "Gruppo Alpinistico CAI Nuoro".

Il Gruppo - già *Associazione Alpinistica "Climbing & Trekking"*, nonché evoluzione dell'omonimo Gruppo Alpinistico, fondato a Nuoro il 22.10.1992 (avendo come obiettivo prioritario quello di creare a Nuoro le condizioni necessarie per l'istituzione di una Sezione CAI; obiettivo peraltro conseguito con la ratifica del Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano avvenuta il 13 settembre 1997 a Pesaro) - ha lo scopo di promuovere, nelle zone montuose della Sardegna, in armonia con tutte le componenti istituzionali della Sezione, la cultura e la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane con particolare riguardo a quelle sarde, la salvaguardia, la tutela e la conservazione del loro ambiente naturale e delle loro tradizioni culturali.

Ne possono fare parte quei Soci della Sezione che hanno svolto con esito positivo uno specifico percorso formativo riguardante a pratica dell'attività alpinistica coerente con i valori: *etici, storici e tecnici*, fondanti del Sodalizio e che intendono impegnarsi attivamente per il conseguimento delle sue finalità istituzionali. Nell'ambito della Sezione può essere costituito un solo e unico Gruppo Alpinistico. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Art. 02 - Sede.

La sede del Gruppo Alpinistico è presso la Sede della Sezione; ai fini operativi può essere fissato un recapito presso il Referente Responsabile - pro-tempore in carica - del Gruppo medesimo.

Art. 03 - Scopi e funzioni.

Il Gruppo Alpinistico - di natura specialistica - è una Struttura Operativa della Sezione che agisce in rigorosa coerenza con le direttive degli Organi sezionali, sulla base del presente Regolamento approvato, anche nelle sue modifiche, dal Consiglio Direttivo sezionale; detto Regolamento, pertanto, è uniformato alle norme dello Statuto della Sezione con particolare riferimento ai commi 2 e 5 dell'articolo 35 del medesimo. Il Gruppo Alpinistico non ha rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestisce direttamente le risorse finalizzate dal presente Regolamento e dalla Sezione alla specifica attività istituzionale. In particolare:

1. Il Gruppo Alpinistico - apertivo, aconfessionale e senza scopi di lucro neanche indiretti - opera - ai fini di promuovere in sicurezza - fra i propri componenti - una sempre più qualificata attività alpinistica nelle montagne italiane, in quelle presenti in Sardegna e, in particolare, nel territorio di competenza della Sezione.
2. Il Gruppo Alpinistico, nello specifico, provvede a:
 - promuovere, programmare, organizzare e gestire le attività didattiche di formazione alpinistica, quali ad esempio: corsi di alpinismo di base (A1), su roccia (AR1), su ghiaccio (AG1), ecc., attraverso la propria *Commissione per la formazione alpinistica* - avvalendosi della specifica e qualificata collaborazione di Scuole di Alpinismo di altre Sezioni, riconosciute dalla *CNSASA-Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Scialpinismo* del Club Alpino Italiano -, sino a quando la Sezione non potrà avvalersi di una propria Scuola di Alpinismo;
 - facilitare l'inserimento dei nuovi componenti che hanno appena concluso con esito positivo un corso di alpinismo su roccia (AR1) riconosciuto in ambito CAI, curandone la crescita complessiva per renderli consapevolmente autonomi e sicuri nell'arrampicata in falesia e in montagna, anche da primi di cordata, organizzando annualmente, a tal fine, uno specifico programma di attività alpinistica;
 - favorire la crescita e il consolidamento delle conoscenze, capacità e abilità acquisite dai propri componenti durante la frequentazione dei corsi di alpinismo su roccia (AR1) e su ghiaccio (AG1), predisposti e riconosciuti dalla *Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Scialpinismo* del Club Alpino Italiano, per conseguire livelli individuali sempre crescenti di esperienza, autonomia e sicurezza;
 - agevolare lo sviluppo di un patrimonio comune e condiviso di esperienze umane, individuali e collettive, mediante la pratica in sicurezza dell'attività alpinistica in montagna, svolta in ambito regionale ed extraregionale, estero compreso;
 - promuovere la tutela e la vitalizzazione delle montagne della Sardegna attraverso una loro sempre più qualificata e consapevole frequentazione ed una corretta fruizione, lo studio, la conoscenza e la salvaguardia delle specificità presenti nel loro ambiente, naturale e culturale, pure al fine di contrastarne lo spopolamento, nel rispetto delle singole culture e identità locali;
3. L'attività istituzionale del Gruppo Alpinistico è complementare, integrativa, di supporto a quella più generale della Sezione della quale è considerata parte integrante; tale attività è programmata, di concerto con il Consiglio Direttivo della Sezione, sulla base del presente Regolamento approvato, anche nelle modifiche, dal Consiglio Direttivo.
4. Quote di partecipazione. Il Gruppo Alpinistico può stabilire una quota di partecipazione a carico dei propri componenti - esclusi quelli di diritto - al solo scopo di auto finanziare i costi del proprio funzionamento e la realizzazione delle proprie attività istituzionali.
5. Il Consiglio Direttivo della Sezione può chiedere in qualsiasi momento al Gruppo Alpinistico tutte le notizie e i chiarimenti, anche di carattere economico o contabile, che riterrà opportuno richiedere. I Revisori dei Conti della Sezione - anche singolarmente - possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione sull'attività e contabilità del Gruppo stesso.

Titolo II - COMPONENTI E ORGANI.

Art. 04 - Requisiti di ammissione e appartenenza.

1. Possono far parte quali componenti del Gruppo Alpinistico quei Soci della Sezione di Nuoro - in regola con la quota associativa dell'anno in corso, per quanto riguarda sia la Sezione che il Gruppo stesso (a pena di decadenza) - che, per aver frequentato con esito positivo almeno un corso di alpinismo su roccia (AR1), predisposto e riconosciuto dalla CNSASA del CAI, riconoscendone pienamente le sue finalità, intendono impegnarsi attivamente nella vita del Gruppo, contribuendo costruttivamente con spirito di solidarietà e di servizio, con passione, umiltà e coerenza, anteponendo gli interessi del CAI rispetto a quelli di altre associazioni simili, all'attuazione degli obiettivi proposti dai suoi organi ed approvati da quelli della Sezione.
2. Sono componenti di diritto del Gruppo Alpinistico "Massimo Betocchi" i suoi Soci fondatori, come pure i Soci della Sezione di Nuoro che conseguono - e continuano a mantenere - il titolo di INA e IA o la qualifica di ISA, purché non soggetti a provvedimento di sospensione in atto, certificato dalla CNSASA.
3. Sono Soci fondatori del Gruppo Alpinistico "Massimo Betocchi": quelle persone che, sin dalle origini - istituendo e/o partecipando in modo continuativo alla vita dell'*Associazione Alpinistica "Climbing & Trekking"* - hanno costituito di fatto il primo nucleo di aggregazione dei Soci CAI di Nuoro che ha finalizzato la propria azione alla costruzione del Sezione CAI di Nuoro, di modo che la stessa comprendesse al suo interno, anche quello che sarebbe dovuto diventare il suo primo "gruppo specialistico", ovvero: il *Gruppo Alpinistico sezionale*. Questi Soci sono: BETOCCHI Massimo (scomparso anzitempo il 6.11.1996 durante una corsa di allenamento e alla cui memoria il Gruppo Alpinistico sezionale è stato dedicato), CAMBEDDA Salvatore, CICALO Peppino, CORRIAS Angelo, COSSU Giovanna, GALLARATO Michele, GIUSTI Carlo, LOBINA Angelo, LODDO Marcello, MELIS Carlo, MELONI Roberto, PIRARI Antonello, SANNIA Raffaele, SECCI Maria, SORU Pietro, VACCA Salvatore.

Art. 05 - Ammissione al Gruppo Alpinistico.

1. Il Socio della Sezione di Nuoro che - avendo i requisiti richiesti come sopra indicati - intende diventare Componente del Gruppo Alpinistico deve presentare, su apposito modulo, domanda di ammissione al Comitato di Coordinamento del Gruppo medesimo; per i minorenni, la domanda deve essere firmata da chi esercita la patria potestà.
2. Il Comitato di Coordinamento, previo accertamento dei requisiti richiesti, accoglie o respinge la domanda a suo insindacabile giudizio. Il nominativo del Componente accolto è inserito nell'apposito "*elenco dei componenti*" del Gruppo medesimo che - periodicamente aggiornato - viene conservato con cura dal Comitato di Coordinamento e, per ogni evenienza, reso disponibile alla conoscenza del Consiglio Direttivo della Sezione, su semplice richiesta.
3. Il Componente, con l'ammissione, si impegna ad osservare, in aggiunta ai doveri a carico del Socio del Club Alpino Italiano, di cui all'Art. 08 dello Statuto sezionale, il presente Regolamento e ogni decisione del Comitato di Coordinamento e della Riunione Generale del Gruppo medesimo. Le prestazioni fornite dai componenti del Gruppo sono volontarie e gratuite.

Art. 06 - Sono Organi del Gruppo Alpinistico:

- la Riunione Generale dei componenti;
- il Comitato di Coordinamento;
- il Referente responsabile.

Art. 07 - Riunione Generale dei Componenti.

La Riunione Generale dei componenti è l'organo sovrano del Gruppo Alpinistico; essa rappresenta tutti i componenti del Gruppo e le sue decisioni, che acquistano efficacia solo dopo la ratifica dal Consiglio Direttivo della Sezione, vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

1. La Riunione Generale del Gruppo Alpinistico assolve le seguenti funzioni specifiche:
 - a) Approva annualmente, entro il 15 giugno, il **Programma dell'attività alpinistica specifica del Gruppo Alpinistico** (ossia: un congruo numero di ascensioni alpinistiche significative sotto il profilo sia storico che tecnico e particolarmente utili per la costruzione di un qualificato *curriculum alpinistico* - organizzate per cordate omogenee, liberamente composte - da svolgersi, a favore solo dei propri componenti, sia in ambito regionale che extraregionale - estero compreso -, anche mediante soggiorni prolungati - di esplorazione, di studio, di conoscenza, di vacanza, ecc. - in concomitanza di lunghi ponti festivi e nel periodo feriale estivo) da inviare al Consiglio Direttivo sezionale, entro il 30 giugno, per la preventiva approvazione e per l'eventuale inserimento, anche in parte, nel programma delle Attività Sociali della Sezione, in elaborazione per l'anno successivo.
 - b) Designa, fra i propri componenti scelti tra quelli disponibili e di maggior esperienza alpinistica documentata da apposito *curriculum*, una rosa di almeno **cinque nominativi** da proporre al Consiglio Direttivo della Sezione **per la nomina** del Referente responsabile e del Comitato di Coordinamento.
 - c) Stabilisce annualmente la **quota di partecipazione** a carico dei propri componenti al solo scopo di auto finanziare i costi del funzionamento del Gruppo e la realizzazione delle proprie attività istituzionali.
 - d) Discute e decide su ogni questione istituzionale riguardante la vita associativa del Gruppo da portare formalmente all'attenzione e al giudizio del Consiglio Direttivo sezionale.
 - e) Adotta il presente regolamento in unica lettura. Le eventuali modifiche acquisite avranno efficacia solo dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo sezionale.
2. Convocazione della Riunione Generale dei componenti.
 - a) La Riunione Generale dei componenti si svolge due volte all'anno: una **entro il 10 gennaio**, per l'approvazione della **relazione annuale** dell'attività svolta accompagnata dal **rendiconto** di tutte le entrate e le uscite dell'esercizio chiuso nell'anno precedente, con l'inventario dei beni in uso, ovvero delle attività e delle passività, da inviare al Consiglio Direttivo sezionale, entro il 15 gennaio, per essere allegato al bilancio consuntivo della Sezione; l'altra, **entro il 15 giugno**, per l'approvazione del **Programma dell'attività alpinistica specifica del Gruppo Alpinistico**, delle **quote di partecipazione** dei propri componenti e il **conto di previsione** delle entrate e delle uscite, da inviare al Consiglio Direttivo sezionale, entro il 30 giugno, per la approvazione.
 - b) La convocazione avviene mediante formale avviso che, almeno **sette giorni prima** della Riunione, deve essere inviato - anche per posta elettronica - a ciascun componente avente diritto e al Consiglio Direttivo della Sezione. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione. Sono invitati di diritto e possono partecipare il Presidente della Sezione, o un suo delegato scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo, e il Consigliere referente che sull'evento riferisce al Consiglio Direttivo sezionale, nella sua prima riunione utile.
 - c) La Riunione Generale dei componenti è presieduta dal Referente responsabile, mentre il Segretario - o chi per esso - provvede alla redazione del verbale. Le deliberazioni della Riunione Generale sono prese a maggioranza dei voti mediante votazione per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei componenti maggiorenti presenti e aventi diritto al voto. I minori non hanno diritto di voto.

Art. 08 - Comitato di Coordinamento.

Il Comitato di Coordinamento è l'organo esecutivo del Gruppo Alpinistico formato da cinque (5) componenti: il *Referente Responsabile*, il *Segretario*, il *Tesoriere* e *due Consiglieri*, nominati dal Consiglio Direttivo della Sezione sulla base di una rosa di almeno cinque nominativi designati dalla Riunione Generale dello stesso Gruppo, scelti fra quelli più disponibili e di maggior esperienza alpinistica, documentata da apposito *curriculum*. Il Comitato di Coordinamento resta in carica e opera nell'ambito del mandato triennale del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e decade con esso. In caso di dimissioni di uno o più - o anche tutti - dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo della Sezione, sentita la Riunione Generale dei componenti, provvede, se del caso, alla surroga con nuove nomine.

1. Il Comitato di Coordinamento assolve le seguenti funzioni:
 - a) Predisporre e propone alla Riunione Generale il **Programma dell'attività alpinistica specifica del Gruppo Alpinistico** che dovrà essere inviato in tempo utile al Consiglio Direttivo sezionale per l'approvazione e per l'eventuale inserimento, anche in parte, nel programma istituzionale delle Attività Sociali della Sezione, in elaborazione per l'anno successivo.
 - b) Convoca la Riunione Generale dei Componenti del Gruppo Alpinistico.
 - c) Adotta, ogni anno, la **Relazione annuale** delle attività svolte, predisposta dal Referente responsabile, il **rendiconto** delle entrate e delle uscite dell'anno precedente, la **quota di partecipazione**, il **conto di previsione** delle entrate e delle uscite riguardante le attività dell'anno successivo, predisposti dal Tesoriere; detti documenti: *relazione*, *rendiconto* e *conto di previsione* dovranno essere prima approvati dalla Riunione Generale e poi inviati al Consiglio Direttivo della Sezione, entro i termini stabiliti all'Art. 07, comma 2, lettera a), del presente regolamento.
 - d) Delibera sulle domande di ammissione dei nuovi componenti; cura e tiene aggiornato l'"*elenco dei componenti*" del Gruppo Alpinistico.
 - e) Nomina - quale suo diretto supporto tecnico - la **Commissione per la formazione alpinistica**, composta da un significativo numero di componenti del Gruppo Alpinistico scelti fra quelli più capaci di arrampicare in montagna da primi di cordata e in perfetta sicurezza su vie alpinistiche di media difficoltà, disponibili e di maggior esperienza didattico-alpinistica - documentata da apposito *curriculum* - con il compito di programmare, organizzare e gestire le attività di formazione alpinistica: teoriche e pratiche, sia in ambito regionale che extraregionale, estero compreso (mediante la specifica e qualificata collaborazione di Scuole di Alpinismo di altre Sezioni, riconosciute dal CAI centrale), quali: corsi di alpinismo di base (A1), su roccia (AR1), su ghiaccio (AG1), ecc., riconosciuti dalla CNSASA del Club Alpino Italiano.
2. Convocazione del Comitato di Coordinamento.
 - a) Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Referente Responsabile almeno una volta ogni due mesi, e ogni qualvolta si ritenga utile e necessario, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione ed inviato - anche per posta elettronica - agli interessati, ossia: il Segretario ed il Tesoriere, almeno **cinque giorni prima** della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni sono valide quando il Comitato è al completo; le decisioni sono prese a maggioranza. È invitato di diritto e può partecipare alla riunione il Consigliere referente del CDS.
 - b) È compito del Segretario provvedere alla compilazione del verbale e alla sua conservazione.

Art. 09 - Referente Responsabile.

Il Referente Responsabile è il rappresentante del Gruppo Alpinistico di fronte al Consiglio Direttivo della Sezione che lo ha nominato insieme al Comitato di Coordinamento. Esso, pertanto, deve concordare con il Consiglio Direttivo sezionale il calendario e/o le date delle riunioni del Gruppo Alpinistico, per favorire un miglior coordinamento con gli impegni della Sezione, anche al fine di permetterne l'eventuale partecipazione agli invitati di diritto, ossia: il Presidente della Sezione, o un suo delegato scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo, e il Consigliere referente che sull'evento riferisce allo stesso Consiglio Direttivo sezionale, nella sua prima riunione utile.

Assolve le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione della Riunione Generale dei Componenti;
- convoca e presiede le riunioni del Comitato di Coordinamento;
- presenta alla Riunione Generale dei Componenti la relazione annuale, accompagnata dal rendiconto delle entrate e delle uscite dell'esercizio chiuso nell'anno precedente, con l'inventario dei beni in uso, ovvero delle attività e delle passività, che una volta approvato è allegato al bilancio consuntivo della Sezione;
- informa il Consiglio Direttivo sezionale continuamente sulla situazione e sull'attività in corso del Gruppo Alpinistico, uniformandosi rigorosamente alle sue disposizioni.

Art. 10 - Segretario e Tesoriere.

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo della Sezione. I suoi compiti sono:
 - redigere i verbali delle riunioni del Comitato di Coordinamento; per quelle della Riunione Generale, in caso di sua assenza, il segretario verbalizzante sarà nominato sul momento fra i componenti presenti;
 - curare e tenere aggiornato l'elenco dei componenti del Gruppo Alpinistico.
2. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo della Sezione. I suoi compiti sono:
 - custodire i fondi del Gruppo Alpinistico;
 - tenere la contabilità del Gruppo Alpinistico, conservandone ordinatamente la documentazione che, su semplice richiesta, può essere visionata in qualsiasi momento dai Revisori dei conti, anche singolarmente;
 - predisporre, per conto del Comitato di Coordinamento, il rendiconto delle entrate e delle uscite dell'esercizio chiuso nell'anno precedente, con l'inventario dei beni in uso, ovvero delle attività e delle passività, e il conto di previsione delle entrate e delle uscite relative all'attività dell'anno successivo.

Titolo III - PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 11 - Patrimonio - Disponibilità finanziarie - Esercizi sociali.

1. Il Patrimonio del Gruppo. Il patrimonio sociale del Gruppo Alpinistico - costituito da beni mobili e immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione - è parte integrante del Patrimonio Sociale della Sezione. Il Gruppo Alpinistico, per il perseguimento delle sue finalità, si avvale:
 - a) di eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
 - b) delle quote di partecipazione versate dai propri componenti;
 - c) di eventuali contributi erogati dalla Sezione.
2. Devoluzione dei beni. I componenti del Gruppo Alpinistico non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. In caso di scioglimento del Gruppo Alpinistico è vietata la distribuzione fra i suoi componenti - anche in modo indiretto - di utili, avanzi di gestione, fondo di riserva.
3. Esercizi Sociali. L'esercizio sociale del Gruppo Alpinistico è annuale e il suo periodo di gestione va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla chiusura di ogni esercizio il Comitato di Coordinamento redige il **rendiconto** delle entrate e delle uscite che, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione, deve essere portato all'approvazione della Riunione Generale del Gruppo stesso e poi inviato, entro il **15 gennaio**, al Consiglio Direttivo per essere allegato al bilancio consuntivo della Sezione.
4. Il Comitato di Coordinamento altresì predispose il **conto di previsione** delle entrate e delle uscite - riguardanti le attività specifiche da realizzare nell'anno successivo, ossia: il **Programma dell'attività alpinistica specifica del Gruppo** - da portare, entro il **15 giugno**, all'approvazione della Riunione Generale e poi da sottoporre, entro il **30 giugno**, al giudizio del Consiglio Direttivo sezionale per l'eventuale inserimento, anche in parte, nel programma delle Attività Sociali della Sezione.

Titolo IV - OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEL GRUPPO ALPINISTICO.

Art. 12 - Il Gruppo Alpinistico non ha rappresentanza esterna, pertanto, non stabilisce né mantiene rapporti, diretti o indiretti, al proprio esterno: con gli Enti Locali, pubblici o privati, senza il preventivo, formale e circostanziato accordo con il Consiglio Direttivo della Sezione.

Il Gruppo Alpinistico attraverso il suo Referente Responsabile e il Comitato di Coordinamento, in particolare:

- a) presenta al Consiglio Direttivo della Sezione (CDS), entro i termini fissati dal presente Regolamento e dallo Statuto sezionale, una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente con allegata copia del rendiconto delle entrate e delle uscite e dell'inventario dei beni del Gruppo Alpinistico, compresa la Relazione dei Revisori dei Conti della Sezione, da allegare al bilancio consuntivo della Sezione;
- b) trasmette al CDS l'"*Elenco dei componenti del Gruppo Alpinistico*", regolarmente aggiornato;
- c) trasmette al CDS la rosa dei cinque nominativi designati per la nomina del Comitato di Coordinamento;
- d) informa con regolare continuità il CDS su ogni questione utile riguardante l'attività istituzionale del Gruppo Alpinistico medesimo, uniformandosi rigorosamente alle sue disposizioni.

Art. 13 - Inerzia accertata.

In qualunque caso di inerzia o di grave inosservanza accertata, l'organo del Gruppo Alpinistico, cioè: il Referente Responsabile o anche l'intero Comitato di Coordinamento, è supplito dal corrispondente organo della Sezione o da un commissario provvisorio nominato per l'ordinaria amministrazione, d'ufficio o su istanza delle parti interessate. Il regolamento disciplinare dispone sui casi di inerzia o di inosservanza ripetuta.

TITOLO V - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 14 - Tentativo di conciliazione.

Ogni controversia comunque connessa all'attività istituzionale che coinvolga soci/componenti del gruppo, organi del gruppo o il gruppo stesso, a qualunque livello, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del Club Alpino Italiano. L'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo della riservatezza.

Art. 15 - Scioglimento del Gruppo Alpinistico.

Il Gruppo Alpinistico si scioglie per delibera del Consiglio Direttivo della Sezione. Il Gruppo Alpinistico può essere sciolto quando il numero dei membri diminuisca fino a diventare incompatibile con lo scopo e le finalità del Gruppo stesso, ovvero in caso di gravi irregolarità o di reiterati episodi di indisciplina alle disposizioni del Consiglio Direttivo. In tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione. Le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Consiglio Direttivo Sezionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio della Sezione di Nuoro. E' escluso, in ogni caso, il riparto di attività tra i soci.

Art. 16 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto della Sezione di Nuoro, dello Statuto del CAI Sardegna, dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Ogni modifica del presente Regolamento, per avere efficacia operativa, dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci della Sezione.

Il Segretario dell'Assemblea

Il Presidente della Sezione

Il Presidente dell'Assemblea

